



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
(C.F. 82001310695)**

IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

- VISTA** l'istanza in data 21 ottobre 2019, presentata mediante Modello di domanda D2 e relativa documentazione tecnica, da parte della Soc. HADRI TANKS S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima allo scopo di mantenere un cunicolo condotte prodotti liquidi ed impianti di rilancio nel porto di Vasto;
- VISTA** la precedente concessione demaniale marittima n. 38/2016 con scadenza 31 dicembre 2019, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ortona in data 14 dicembre 2016;
- VISTA** la relazione tecnica di asseveramento e relativa planimetria allegata alla presente;
- VISTO** l'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84;
- VISTO** l'art. 104 comma 1 lett. pp) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone il mantenimento nelle competenza statali delle funzioni relative all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. M_TRA/DINFR/4520 in data 17 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti con cui viene stabilito in particolare il permanere della competenza statale nell'amministrazione dei porti a rilevanza nazionale e delle opere funzionali all'approvvigionamento di energia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, non includendo la gestione del porto di Vasto nelle competenze della stessa;
- VISTA** la fidejussione n. 77933752 della Allianz S.p.A. – Ramo 64 Agenzia di Lanciano;
- VISTA** la ricevuta di versamento F24 del 16 giugno 2020 comprovante la corresponsione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2020;
- VISTI** l'art. 36 del Codice della Navigazione e art. 16 del relativo Regolamento di Esecuzione;

C O N C E D E

Alla **Soc. HADRI TANKS S.r.l. - P.I.: 02446970697**, nella persona del procuratore speciale, BIZZARRI Maurizio, nato a Grosseto il 16 novembre 1965, residente a Scarlino (GR) in via Citerni n. 10, (C.F.: BZZMRZ65S16E202Z), giusta procura speciale in data 10 agosto 2020 dello studio notarile associato Dott. Sergio GRAZIOSI e Dott. Francesco Luigi SAVONA, una zona demaniale marittima di **mq. 433,96** (quattrocentotrentatre/96) situata nell'ambito del Porto di Vasto, particella 4051 del foglio di mappa n. 09 del Comune di Vasto, allo scopo di **mantenere un cunicolo per la condotta di trasporto di acido solforico e fosforico, un cunicolo per la tubazione di acque per l'alimentazione degli idranti antincendio nonché opere necessarie ai fini del pompaggio e della sicurezza dell'impianto**, con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il **canone di €**

2.872,44 (duemilaottocentosettantadue/44) - da sottoporsi a registrazione, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 595 del 15 novembre 1995, da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT e che per l'anno 2020 è fissato in € 718,11 (settecentodiciotto/11).

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 (quattro) dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Avendo il concessionario già corrisposto il canone richiesto per l'annualità 2020, si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti e gli impianti ivi realizzati e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'alt dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita cui l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esecuzione ed adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Lo stesso non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna se nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi dalla pubblica circolazione fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del C.C. Civile - OO.MM., della Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il concessionario si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima di pubblica sicurezza in aderenza a quanto previsto dal regolamento CE 725/2004, dal C.C. 203/2007 e dalle relative pianificazioni di sicurezza.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1 Nei casi di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione comunque erette sull'area in concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell' Autorità di valutare l'opportunità del loro mantenimento o di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2 Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.
- 3 Il concessionario è obbligato ad adibire la concessione esclusivamente all'uso per la quale e' stata concessa, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47 - lettera c) del Codice della Navigazione.
- 4 Il canone applicato alla presente concessione è provvisorio per cui il concessionario si impegna a versare all'Erario l'eventuale differenza, allorché lo stesso sarà stabilito definitivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 494/93. Con la sottoscrizione della presente clausola il concessionario riconosce espressamente la sua qualità di debitore verso l'Erario e l'effetto di tale riconoscimento vale ad interrompere la prescrizione del diritto di credito dello Stato, ai sensi dell'art. 2944 C.C.
- 5 Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della licenza stessa, purchè il concessionario presenti tempestivamente, istanza di rinnovo e versi all'Ufficio del Registro competente, il canone relativo.
- 6 L'eventuale istanza di rinnovo dovrà pervenire da parte del concessionario due mesi prima della scadenza, ferme restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente.
- 7 Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità concedente sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate.
- 8 Il concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti a norma di legge, da regolamenti o da provvedimenti legalmente presi dall'Autorità competente in materia di polizia demaniale marittima.
- 9 L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare, a suo giudizio discrezionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del regolamento per la navigazione marittima tutto il deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario, per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni demaniali o a garanzia di ogni altra obbligazione del concessionario derivante dal presente atto.
- 10 Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
- 11 Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.).
- 12 Il concessionario si impegna altresì ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.

13 Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 20% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n. 208678 intestato a "Regione Abruzzo con la seguente causale - "Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio" - ed inviare attestazione di versamento alla Regione Abruzzo - Servizio Risorse Finanziarie - Via L. da Vinci 6 - 67100 - L'AQUILA.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Vasto (CH) - Via Osca n. 89.

Ortona, 18/08/2020

IL COMPILATORE

1° M. No Np/Rd CAVALIERE Enrico

I TESTIMONI



IL CONCESSIONARIO

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

C.F. (CP) Cosmo FORTE

estremi di registrazione



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona



Il presente atto è stato qui registrato il 20/08/2020
al n. 362 serie 3
Versamento di € 200,00 data 03/06/2020

Il Funzionario Anna PALERMO (*)

validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
il L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

data **05 DIC. 2023**

L'Ufficiale Responsabile
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà